



## PROCEDURA

### SGI-4.6 – Procedura Whistleblowing

**ai sensi della Legge n. 179/2017 e della Direttiva (UE) 2019/1937 recepita con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**

#### Sommario

1.	Informazioni generali.....	2
1.1.	Versioni .....	2
1.2.	Definizioni e acronimi.....	2
1.3.	Scopo .....	3
2.	Ambito di applicazione oggettivo .....	4
3.	Ambito di applicazione soggettivo .....	5
4.	Dettagli della Procedura .....	5
4.1.	Trasmissione .....	5
4.4	Analisi preliminare di ammissibilità.....	7
5.	Treatmento dei dati personali .....	10
6.	Garanzie e tutele .....	11
6.3	Responsabilità del Segnalante.....	12



## 1. Informazioni generali

### 1.1. Versioni

Data	Rev.	Descrizione
09/02/2021	1.00	Primo rilascio
21/12/2023	1.06	Revisione documento, aggiornamento normative
15/03/2024	2.02	Aggiornamento Link software

### 1.2. Definizioni e acronimi

Il corpo del presente documento contiene un insieme articolato di abbreviazioni e termini convenzionali, accompagnati dalle relative definizioni. Allo scopo di agevolare la lettura della presente procedura nella parte in cui un termine viene definito, si riporta qui di seguito un elenco alfabetico di tutte le abbreviazioni ed i termini convenzionali utilizzati:

- **Alfa:** la società Alfa Group S.p.A. e tutte le società del gruppo;
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **CdA:** il Consiglio di amministrazione di Alfa;
- **Codice Etico:** si intende la carta dei principi fondamentali cui si conforma Alfa nell'esercizio della propria attività;
- **Comitato Compliance:** Il Comitato Compliance è un organismo costituito da Alfa Group S.p.A. ai fini di assicurare la piena osservanza di leggi, regolamenti, norme aziendali e norme sociali.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con Alfa;
- **DPO:** Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati;
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Gestore:** l'ufficio autonomo e formato avente il compito di gestire le Segnalazioni e rapportarsi con il Segnalante (in Alfa tali funzioni sono svolte dal Comitato Compliance di Alfa Group S.p.A.);
- **Modello Organizzativo:** si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati, adottato da Alfa ai sensi del D. Lgs 231/2001;

2 di 12



- **OdV:** l'Organismo di Vigilanza di Alfa nominato con l'adozione del Modello Organizzativo;
- **Procedura Whistleblowing:** la presente procedura volta a procedimentalizzare e gestire la disciplina di Segnalazione di un presunto illecito;
- **Personale:** la persona fisica legata ad Alfa da un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione o di stage, nonché i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- **Responsabile HR:** risorsa che si occupa di gestire e coordinare le operazioni riferibili al Personale di Alfa;
- **Segnalante/Whistleblower:** il Personale, l'ex dipendente (per le informazioni acquisite durante il rapporto di lavoro), il candidato a posizioni lavorative, nonché i Terzi che effettuano una Segnalazione tramite gli appositi canali di Segnalazione Interna o Esterna;
- **Segnalazione/i:** comunicazione scritta o orale, denuncia o divulgazione di informazioni sulle violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello Organizzativo, nonché delle procedure che ledono l'integrità di Alfa o l'interesse pubblico;
- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono identificate e/o identificabili;
- **Segnalazione Interna:** la Segnalazione presentata tramite il canale di Segnalazione interno di cui all'art. 4 D.lgs. n. 24/2023;
- **Segnalazione Esterna:** la Segnalazione presentata tramite il canale di Segnalazione esterno di cui all'art. 7 D.lgs. n. 24/2023;
- **Segnalazione Rilevante:** Segnalazione su condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del D.Lgs n. 23/2024;
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale, che intrattengono a vario titolo rapporti giuridici con Alfa (si indicano a titolo non esaustivo: i clienti, i partner, i fornitori -anche in regime di appalto/subappalto-, i liberi professionisti, gli intermediari, i volontari, ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività di Alfa).

### 1.3. Scopo

Lo scopo della Procedura è quello di disciplinare, anche in conformità al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni adeguatamente circostanziate – ivi compresa l'archiviazione e la cancellazione delle informazioni- riferibili al

3 di 12



personale di Alfa e/o Terzi garantendo adeguati canali di segnalazione Interna, la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché il divieto di ritorsioni.

Ad ogni modo, per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura, restano integralmente applicabili le disposizioni di legge.

## 2. Ambito di applicazione oggettivo

Le categorie di illeciti oggetto di Segnalazione sono disciplinate dall'art 2,1° co lett. a) del D.lgs. n. 23/2024 e precipuamente vi rientrano:

- 1) le condotte illecite derivanti da violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico o delle procedure di Alfa;
- 2) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 3) gli illeciti che rientrano nel diritto dell'Unione, relativamente a specifici settori<sup>1</sup> indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea.
- 4) gli atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 TFUE);
- 5) gli atti e omissioni di cui all'art. 26, par. 2 TFUE) riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza, aiuti di Stato e di imposte sulle società;
- 6) gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e le finalità delle disposizioni UE di cui ai punti 3), 4) e 5) menzionati.

La Segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

Restano **escluse** dal perimetro applicativo della Procedura le segnalazioni afferenti:

- i rapporti individuali di lavoro (a titolo solo esemplificativo: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale);
- la materia della sicurezza e difesa nazionale;

<sup>1</sup> Si annoverano a titolo solo esemplificativo: appalti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori, tutela della vita privata; protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.



- le richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti del Gruppo Alfa (per le quali si rimanda ai dati di contatto del Data Protection Officer pubblicati sul portale di Alfa Group S.p.A.).

Inoltre, si precisa che le Segnalazioni concernenti una delle categorie escluse verranno inoltrate alle competenti strutture aziendali, che ne monitorano comunque gli esiti per rilevare eventuali debolezze del sistema di controllo interno e/o del Modello Organizzativo.

### 3. Ambito di applicazione soggettivo

I destinatari della Procedura sono:

- il Personale, nonché quanti rientrano nella definizione di Segnalante;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza e rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i Facilitatori;
- i Segnalanti anonimi successivamente alla loro identificazione,

allorquando siano in possesso di informazioni sulle violazioni definite al precedente paragrafo 2). Inoltre, in specifico adempimento alle previsioni normative di cui al D.lgs. n. 23/2024, la Procedura si applica anche ai soggetti di cui al paragrafo 6), in quanto destinatari di specifiche garanzie e tutele.

## 4. Dettagli della Procedura

### 4.1. Trasmissione

I destinatari della Procedura menzionati al paragrafo 3) che vengano direttamente a conoscenza di informazioni e/o ricevano indirettamente informazioni in merito alle violazioni descritte al paragrafo 2, sono tenuti a trasmetterle al Gestore tempestivamente, e comunque entro 7 giorni. Inoltre, ai fini di una efficace gestione della Segnalazione, è opportuno che tali soggetti forniscano, in buona fede, ogni elemento utile a consentire lo svolgimento delle verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati anche trasmettendo, ove disponibili, evidenze documentali di supporto. Parimenti, è necessario che il Gestore, in caso di ricezione di una Segnalazione da un soggetto che indirettamente ne venga a conoscenza, dia contestuale notizia della trasmissione, dell'evidenza della comunicazione e dell'eventuale documentazione di supporto al Segnalante (ove noto).



Ad ogni modo, il destinatario che riceve indirettamente informazioni, dopo averle trasmesse al Gestore, non può trattenere l'originale della Segnalazione e/o eventuali copie e deve astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Inoltre, tale soggetto è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante dal quale ha ricevuto le informazioni, delle persone coinvolte o eventualmente menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto e dell'annessa documentazione.

Infine, si rammenta che la mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta ovvero la violazione degli obblighi di riservatezza su descritti, costituiscono una violazione delle Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

#### 4.2 Canali di Segnalazione Interna

Alfa, ai fini di una efficace gestione della Segnalazioni, si è dotata di canali di Segnalazione Interna ed ha affidato al proprio Comitato Compliance, quale ufficio autonomo e formato, il compito di gestire la Procedura e di salvaguardare la Segnalazione.

Invero, il Segnalante che venga a conoscenza di una delle condotte rientranti nel novero dell'art. 2,1° co lett. a) del D.lgs. n. 23/2024 ha a disposizione i seguenti i canali di Segnalazione Interna:

- la piattaforma Whistleblowing attivata da Alfa e dotata di sistema crittografico accessibile dal Personale tramite link <https://alfagroup.segnalazioni.net>
- e per i Terzi dal sito internet della società Alfa Group S.p.A., nella sezione dedicata al Whistleblowing. Inoltre, su tale piattaforma è rinvenibile il modulo per la Segnalazione in forma anonima, la Procedura, nonché l'informativa privacy di cui è obbligatoria la presa visione in caso di invio della Segnalazione;
- via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: [compliance@alfagroup.it](mailto:compliance@alfagroup.it) ;
- in forma orale (es. linee telefoniche o di messagistica vocale) ovvero mediante un incontro diretto e/o telematico fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta del Segnalante. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del Gestore mediante registrazione audio oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione;
- a mezzo del servizio postale in forma cartacea all'indirizzo Via Fiume Giallo, 3 -00144 Roma- alla C.A. del Comitato Compliance. Nel caso si voglia inviare tramite servizio postale una Segnalazione anonima, il suddetto modulo, scaricabile tramite la piattaforma, deve essere spedito al menzionato indirizzo in doppia busta chiusa, con l'indicazione sulla busta Interna della seguente dicitura: PERSONALE – NON APRIRE.



Infine, si precisa che laddove il Gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione, si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una Segnalazione al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo e-mail [cda@alfagroup.it](mailto:cda@alfagroup.it), quale canale interno alternativo.

#### 4.3 Registrazione

Il Gestore è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le Segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi. Altresì il Gestore, nell'adempiere le sue funzioni istituzionali, si riserva di archiviare le stesse secretando dati ed elementi che possano consentire l'identificazione dei Segnalanti al fine di garantirne la riservatezza, salvo l'espresso consenso di questi di apparire quali Whistleblower. Inoltre, tale sistema di archiviazione consente al Segnalante, con la data e il codice identificativo assegnatogli in sede di trasmissione della Segnalazione, di verificarne lo stato di lavorazione garantendone, parimenti, la massima riservatezza e anonimato.

#### 4.4 Analisi preliminare di ammissibilità

Il Gestore, a seguito della menzionata archiviazione, avvia una fase preliminare in cui analizza e classifica le Segnalazioni al fine di definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della Procedura, dopodiché fornisce al Segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

Contestualmente, qualora l'oggetto della segnalazione riguardi condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in assenza di conflitto di interesse, il Gestore darà immediata informativa all'OdV, affinché quest'ultimo possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

Al riguardo si segnala che in ogni caso l'OdV dovrà ricevere un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non attinenti all'ambito D.Lgs. 231/2001, al fine di verificare il funzionamento della gestione delle Segnalazioni.



Al termine della fase preliminare di analisi, il Gestore valuta alternativamente di:

- avviare la successiva fase di istruttoria;
- archiviare la Segnalazione, in quanto risulta: i) generica o non adeguatamente circostanziata; ii) palesemente infondata; iii) riferita a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dall'analisi preliminare svolta non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; iv) che non emergano sulla base degli elementi raccolti durante le analisi preliminari, elementi tali da supportare l'avvio della fase istruttoria; v) basata su circostanziate non verificabili, ovverosia alla luce degli esiti dall'analisi preliminare di cui sopra, non risulta possibile svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

#### 4.5 Fase istruttoria

Il Gestore, al fine di acquisire elementi informativi, può svolgere approfondimenti sia direttamente - tramite la formale convocazione e audizione del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti -sia indirettamente richiedendo ai predetti soggetti la produzione di relazioni documentali.

Nello specifico, tali attività istruttorie possono essere svolte ricorrendo a titolo non esaustivo a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria; ii) a banche dati esterne; iii) evidenze documentali acquisite presso le strutture della società; iv) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

In ogni caso, conclusa l'attività istruttoria, prima della delibera di chiusura, gli esiti verranno sintetizzati in un Fascicolo per ogni Segnalazione, onde viene dato/a:

1. un giudizio di ragionevole **fondatezza** e/o **non fondatezza** sui fatti segnalati;
2. un esito circa le attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi;
3. un eventuale indicazione da condividere sia nel caso di Segnalazioni fondate che infondate, al responsabile della funzione aziendale coinvolta nella Segnalazione e al Responsabile HR, concernete le necessarie azioni correttive da intraprendere e/o eventuali piani di intervento da implementare, nonché l'adozione di azioni da avviare a tutela di Alfa (si veda il paragrafo 6.2 della Procedura e l'art 6 del Modello Organizzativo);



4. informativa al Responsabile dell'area legale per le valutazioni di sua competenza circa l'eventualità di fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile.

Ad ogni modo, se all'esito dell'attività gestoria la segnalazione risulti **fondata**, il Gestore, in relazione alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture aziendali competenti, incluso il CdA, al fine dell'apertura della procedura disciplinare e dell'irrogazione della sanzione disciplinare per cui si rinvia all'art. 6 del Modello Organizzativo – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Diversamente, qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

#### 4.6 Canali di Segnalazione Esterna

Con il D.lgs. n. 24/2023 il Segnalante, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- b) fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) Segnalazione Interna effettuata senza che la stessa abbia avuto seguito;
- d) mancanza di un canale di Segnalazione Interna attiva o non conformità di questa all'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023,

può effettuare ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 24/2023 una Segnalazione Esterna attraverso gli appositi canali predisposti da **ANAC**.

Inoltre, il Segnalante, quale *extrema ratio*, può avvalersi del canale di Segnalazione Esterna della **divulgazione pubblica**, ovvero sia può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Nello specifico, tale canale è usufruibile solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023, ovvero sia:

- a) ha usato i canali di Segnalazione Interna ed Esterna dell'Anac ma non è stata intrapresa un'azione appropriata;



- b) ha fondati motivi di ritenere che: (i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (ii) possa subire ritorsioni; (iii) ha timore che la segnalazione non abbia efficace seguito per le circostanze del caso (es. rischio di prove occultate o distrutte) o a causa della collusione tra il ricevente ed il segnalato.

Ad ogni modo, al Segnalante che, al ricorrere delle condizioni di cui sopra utilizzi i canali di Segnalazione Esterna, verranno garantite le tutele e le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

## 5. Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa privacy il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione delle Segnalazioni è Alfa Group S.p.A., anche con riferimento alle Segnalazioni che riguardano le Società del Gruppo.

Con riferimento ai dati personali acquisiti nell'alveo delle Segnalazioni, il relativo trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

Inoltre, la tutela dei dati personali e la riservatezza di cui sopra sono assicurate ai soggetti interessati<sup>2</sup> ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, i quali sono tenuti a prendere visione dell'informativa privacy resa da Alfa tramite il portale dedicato al Whistleblowing (di cui anche all'Allegato 1).

Infine, si precisa che il Gestore conserva tutta la correlata documentazione di supporto solo per il tempo strettamente necessario alla definizione delle Segnalazioni e comunque per non più di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

Altresì, in caso cessazione per qualsiasi causa dei membri del Comitato Compliance, tali da comportare la decadenza dell'intero organo - prima della scadenza dei suddetti cinque anni - il Gestore uscente provvede ad effettuare la cessione al nuovo Gestore di tutto il materiale raccolto e degli interventi svolti.

---

<sup>2</sup> Oltre al Segnalante vi rientrano: le persone Segnalate o coinvolte; i soggetti menzionati nella Segnalazione e diversi dal segnalato; i facilitatori; le persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo abitualmente.



## 6. Garanzie e tutele

### 6.1 Riservatezza

Fatti salvi gli obblighi di legge e il consenso espresso del Segnalante di cui *infra*, Alfa al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti interessati di cui al paragrafo 5) e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi l'identità di questi, assicura discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di trasmissione a quella conclusiva. Altresì, i soggetti competenti a qualsiasi titolo nell'ambito delle diverse fasi di gestione delle Segnalazioni, espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32 -par. 4 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, sono tenuti a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti delle medesime e sui Segnalanti.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità, possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte di Alfa.

### 6.2 Divieto di ritorsione

Nei confronti del Segnalante non è consentito nessun atto di ritorsione, inteso come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna o Esterna e/o divulgazione pubblica, che potenzialmente può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Gli atti ritorsivi su descritti ed eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli.

Ad ogni modo, fatto salvo l'art. 20 del D.Lgs. 24/2023<sup>3</sup> e ferma l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n.

---

<sup>3</sup> Quando è accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave,



24/2023, si rinvia alla specifica disciplina indicata nel "SGI-4.3 - MOG-Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 N.231-parte Generale" per le eventuali conseguenze sul piano disciplinare.

In ultimo si rammenta che le misure di protezione su descritte si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- i destinatari della Procedura di cui al paragrafo 3);
- ad eventuali categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023 ma che siano comunque coinvolti nella Segnalazione;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano abitualmente nel medesimo Contesto lavorativo;
- al Segnalante anonimo successivamente alla sua identificazione.

Ad ogni modo, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 24/23, quando è accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da ritorsioni di cui al presente paragrafo non trovano applicazione e alla Persona Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

### 6.3 Responsabilità del Segnalante

La Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nel caso di Segnalazioni che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) o di diffamazione (art. 595 c.p.) o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o intenzionale di strumentalizzazione.

---

le tutele da ritorsioni di cui al presente paragrafo non trovano applicazione e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.